



feneal - uil



Filca
C I S L
FILCA - FEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI



Fillea Cgil

OSSERVAZIONI E PROPOSTE UNITARIE IN MERITO A CORREZIONI ED INTEGRAZIONI AL D.LGS. 81/2008 (IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.123/2007)

Art. 2 bis	<p>Presunzione di conformità – La corretta attuazione di norme tecniche, buone prassi e certificazione dell'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ad opera di enti bilaterali, costituisce presunzione di conformità alle norme del Testo unico.</p> <p>Il ruolo dato alla bilateralità costituisce una opportunità preziosa a patto che gli enti si organizzino e siano accreditati dall'ente nazionale di certificazione.</p>
Art. 6 modifica all'art. 9 (m-ter)	<p>È assolutamente non corretto pensare che in caso di interferenze irrilevanti non sussistono condizioni di rischio lavorativo complesse e gravi per la salute e la sicurezza.</p> <p>Le procedure standardizzate quindi andrebbero utilizzate solo dove il rischio è irrilevante.</p>
Art. 8 modifica art. 11	<p>Norma premiale - Corretto collegamento tra utilizzo di nuove tecnologie in materia di sicurezza e norma premiale. Il premio è inoltre collegato alla corretta attuazione di soluzioni organizzative nella gestione della sicurezza che, come visto precedentemente, coinvolge il sistema bilaterale.</p>
Art. 10 bis aggiunto dopo art. 14 (art. 15bis, lett. d)	<p>Si afferma che il datore di lavoro non è responsabile dell'evento infortunistico susseguente al non rispetto delle norme relative alla sicurezza se l'evento è imputabile a soggetti individuati dalla legge (preposto, fabbricanti, medico, lavoratori, piccoli imprenditori).</p> <p>La proposta porta ad una drastica riduzione delle responsabilità del datore di lavoro e del dirigente.</p>
Art. 11 modifica art. 16 comma 3 (sostituito)	<p>In caso di delega il datore di lavoro doveva vigilare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato.</p> <p>Con la modifica tale obbligo viene assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo del Sistema di Gestione Sicurezza. Da qui si capisce come sia importante e delicato il ruolo di certificazione affidato agli enti bilaterali.</p>

Art. 12 modifica art. 18 - lett.c	L'impresa invece di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi del RLS, comunica al sistema informativo nazionale solo in caso di nuova elezione o designazione.
Art. 14 modifica art. 26	<p>La redazione del DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza) non si applica alle mere forniture di materiali e ai lavori di durata non superiore ai due giorni purché non sussistano rischi da interferenza derivanti dall'uso di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.</p> <p>La gravità dei rischi da interferenza non è legata alla durata dei lavori e alla sola messa in opera dei materiali stessi.</p> <p>Viene eliminata la nullità dell'appalto in caso di mancata evidenziazione dei costi della sicurezza, che nella modifica riguardano solo le misure adottate per ridurre i rischi derivanti dalle interferenza, mentre nel Testo Unico si riferivano "ai costi della sicurezza" in generale.</p>
Art. 15 - modifica art. 27	<p>La qualificazione dell'impresa è basata oltre che sulla competenza acquisita tramite corsi, anche sull'applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi certificati ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del presente decreto.</p> <p>Cioè come vedremo successivamente, è demandato alle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università la certificazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza. Tali commissioni sembra abbiano competenza anche sulla qualificazione delle imprese.</p>
Art. 17 modifica art. 29	Estremamente positivo che siano state abrogate le disposizioni relative alla estensione delle procedure semplificate ai cantieri.
Art. 18 modifica art. 30	<p>Particolare attenzione va posta al nuovo comma introdotto art. 5 bis che affida alle commissioni istituite presso gli enti bilaterali e alle università la possibilità di certificare i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza.</p> <p>Su tale opportunità è necessario avviare una riflessione attenta.</p>
Art. 19 modifica art. 32 comm. 5	<p>È stato eliminato il requisito dell'esperienza per essere esonerati dai corsi.</p> <p>È una agevolazione assolutamente non necessaria.</p>
Art. 20 - modifica art. 37 (comma 7bis e 12)	<p>L'art. 7 bis introduce la possibilità che la formazione dei preposti, che altrimenti deve essere fatta in azienda, sia effettuata presso gli enti bilaterali o scuole edili dove presenti.</p> <p>Al comma 12 viene fortemente ridotto il ruolo degli organismi paritetici nella formazione. Deve essere sostituita da "può" in relazione alla formazione dei lavoratori e dei RLS.</p>
Art.23 modifica art. 40	Abrogato. Si elimina la possibilità di coinvolgimento dei medici di famiglia nella partecipazione alla creazione di una banca dati informativa su aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori e dei soggetti a sorveglianza sanitaria.

Art. 27 modifica art. 47	Non è funzionale la comunicazione dei lavoratori al datore di lavoro della non elezione del RLS, e questi agli organismi paritetici. La soluzione più funzionale è quella della comunicazione all'INAIL da parte del datore di lavoro.
Art.29 modifica art. 51 (3bis)	Su richiesta delle imprese gli organismi paritetici rilasciano un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organismi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività. Questa opportunità è estremamente pericolosa nel caso non venga supportata da un progetto organico che possa consentire al sistema bilaterale di attestare attraverso l'accertamento di scelte organizzative, tecnologiche e procedurali oggettive e verificabili il percorso virtuoso dell'impresa. Tale attestazione tuttavia non riguarda e non può riguardare le condizioni di sicurezza presenti in cantiere.
Art.40 modifica art. 68	Viene introdotta per la prima volta una modalità sanzionatoria che prevede la non cumulabilità delle sanzioni per inadempienze ricadenti in categorie omogenee di requisiti di sicurezza. Tale scelta verrà ripresa più volte negli articoli successivi.
Art.57 modifica art. 89 comma 1 lett. c	Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente e non soggetto incaricato di... Tale modifica ha eliminato le perplessità precedenti sul presunto obbligo da parte del committente alla nomina del responsabile dei lavori.
Art.58 modifica art. 90 (comma 1, comma 5-bis e comma 9 lettera c)	Comma 1: il periodo relativo alla previsione nel progetto della durata dei lavori e delle fasi di lavoro è stato spostato all'art. 59 modifica all'art. 91 introducendo il 2-bis. Comma 5-bis:La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui durata è inferiore a 200 uomini-giorno e in cui contemporaneamente i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In tal caso viene nominato il coordinatore in fase di esecuzione che redige il solo fascicolo. La perplessità riguarda: 1. il coordinatore in esecuzione ha come funzione principale quella di verificare l'attuazione delle prescrizioni del PSC che non esiste; 2. Nell'allegato riguardante l'elenco dei rischi specifici con riferimento alle cadute dall'alto e al rischio negli scavi sono stati introdotti limiti troppo estesi che non delimitano situazioni a basso rischio in cui non è previsto la redazione del PSC a carico del committente (seppellimento a profondità > a 2,5 metri e sviluppo lineare > a 6 metri o di sprofondamento > a 3 metri; oppure cadute dall'alto da altezza > a 4 metri che richieda l'installazione di opere provvisoriale con estensione lineare > a 6 metri) Al comma 9 lettera c, è stato eliminato l'obbligo previsto nel primo periodo nel caso di lavori eseguiti in economia o affidato a lavoratori autonomi.
Art.61 modifica art. 93 comma 1.	Al comma 1 viene soppresso il secondo periodo in cui era prevista la responsabilità del committente di verificare alcuni adempimenti. In sostanza viene ridotta la responsabilità del committente.